Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 novembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - i fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **747**.

Istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Umbria e per la regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Viste le istanze tendenti ad ottenere la costituzione degli ordini regionali dei giornalisti dell'Umbria e dell'Abruzzo, presentate da giornalisti residenti nelle predette circoscrizioni territoriali;

Visti gli articoli 73, capoverso, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise;

Udito il parere del Consigilo di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

A modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono istituiti l'ordine dei giornalisti per la regione Umbria, con sede del consiglio dell'ordine in Perugia e l'ordine dei giornalisti per la regione Abruzzo, con sede del consiglio dell'ordine a L'Aquila, con competenza per le rispettive circoscrizioni.

La circoscrizione territoriale di cui al n. 8 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, è modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Roma, comprende solamente il Lazio e il Molise.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

COSSIGA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 30, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. **748**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Como.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Como, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1020.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1980
Registro n. 16 *Agricoltura, foglio n.* 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **749**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale della pastorizia, in Roma.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale della pastorizia, in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 1871.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1980
Registro n. 16 *Agricoltura, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980.

Sostituzione di due componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, con il quale sono stati, tra gli altri, nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della piccola, della media e della grande industria, il dott. Guido Carli e il dott. Franco Mattei, designati dalla Confindustria;

Considerato che i predetti hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Atteso che si renda necessario provvedere alla loro sostituzione;

Vista la nota dell'11 settembre 1980, n. 2254, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato che la Confindustria ha designato il dott. Vittorio Merloni e il dott. Alfredo Solustri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del quinquennio in corso (22 dicembre 1981), il dott. Vittorio Merloni e il dott. Alfredo Solustri sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della piccola, della media e della grande industria, in sostituzione del dott. Guido Carli e del dott. Franco Mattei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 245

(10282)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1980.

Ricostituzione del consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concernente i compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione nelle carriere statali;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e la soppressione delle indennità particolari;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, citato nelle premesse, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto è composto come segue:

Ammassari prof. Giuseppe, direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Latino dott. Luigi, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gianino dott. Carmelo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vasale dott. Teofilo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Galati ing. Aldo, dirigente superiore del Corpo delle miniere, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale miniere;

Morabito dott. Gesualdo, dirigente superiore, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Uguccioni dott. Bernardo, consigliere di legazione della Direzione generale affari economici - Ufficio VII, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Tiezzi ing. Italiano, dirigente superiore, ispettore generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Ferrante dott. Giuseppe, primo dirigente vice questore, direttore della divisione armi ed esplosivi della Direzione generale della pubblica sicurezza, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Forgione dott. Vittorio, C. V. (GN) spe, direttore del Centro applicazioni dell'energia nucleare (CAMEN), in rappresentanza del Ministero della difesa;

Vingiani dott. Francesco Saverio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Dall'Oglio ing. Sergio, primo dirigente tecnico in servizio presso l'Ufficio speciale del genio civile per il Tevere, Roma, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Radicioni dottor Alfredo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Savi prof. Luigi, dirigente superiore dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Federici ing. Giulio, primo dirigente della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

De Gregorio dott. Erberto, primo dirigente della Direzione generale dell'aviazione civile, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Enea ing. Giuseppe, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Ricciardi Tenore dott. Nicola, capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

D'Agostino ing. Armando, ispettore generale ruolo ad esaurimento dell'ispettorato provinciale del lavoro di Roma, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Muscella dott. Livio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Lanzafame dott. Antonino, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Belardinelli dott. Enrico, primo dirigente della Direzione generale navigazione e traffico marittimo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Jannella dott. Giovanni, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Proja prof. Marcello, dirigente superiore medico, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Prozzo dott. Ennio, primo dirigente medico, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Salvadori prof. Paolo, dirigente di ricerca, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Franco dott. Walter, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Naschi ing. Giovanni, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Calori ing. Arturo, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

Le mansioni di segreteria del consiglio sono affidate ai signori:

Bucalo dott. Giovanni, direttore di sezione;

Dafano dott. Massimo, direttore di sezione;

Franchi dott. Andrea, direttore di sezione;

Moretti dott. Domenico, ispettore ruolo energia nucleare;

Ruggiero dott. Antonino, direttore di sezione,

funzionari della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Ai membri del consiglio, ai componenti i gruppi di lavoro, agli esperti di cui al penultimo comma dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ed ai segretari, sarà corrisposto in quanto spetti il trattamento economico previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; le spese relative faranno carico al cap. 3534 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1980 ed i capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1980
Registro n. 7 Industria, foglio n. 237

(9985)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Inclusione dei comuni di Cordenons, San Quirino, Vajont e Vivaro nel perimetro del bacino imbrifero montano del Livenza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme modificative al citato testo unico riguardanti l'economia montana;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7025, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Livenza, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte integrante dello stesso decreto;

Visto il successivo decreto ministeriale 11 agosto 1975, n. 894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 7 novembre 1975, con il quale, a modifica ed integrazione del sopra richiamato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7025, è stato delimitato il bacino imbrifero montano del fiume Livenza, come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 6 maggio 1975 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che tra i comuni della provincia di Pordenone, indicati all'art. 2 del citato decreto ministeriale 11 agosto 1975, n. 894, e facenti parte del bacino imbrifero montano del Livenza, non figurano i comuni di Cordenons, San Quirino e Vivaro, i quali invece, a norma del quinto comma dell'art. 1 della sopra menzionata legge 27 dicembre 1953, n. 959, ne fanno parte di diritto, in quanto, come riferito dall'ufficio idrografico del Magistrato alle acque con rapporto 1° giugno 1976 n. 1788, sono rivieraschi di grandi derivazioni d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica aventi le opere di presa nell'ambito di detto bacino imbrifero montano;

Considerato che, con legge 16 giugno 1971 n. 22 della regione Friuli-Venezia Giulia, il territorio denominato « Luogo del Giulio » del comune di Maniago, in provincia di Pordenone, è stato staccato da detto comune e costituito in comune autonomo con la denominazione di Vajont;

che anche il suddetto comune di Vajont fa parte di diritto del bacino imbrifero montano del Livenza, in quanto rivierasco di derivazioni d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica con opere di presa situate nel perimetro di detto bacino, giusta il sopra menzionato rapporto dell'ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia;

Ritenuto, pertanto, che occorre integrare con l'indicazione dei comuni di Cordenons, San Quirino, Vajont e Vivaro l'art. 2 del decreto ministeriale 11 agosto 1975 n. 894, sotto il quale sono elencati i comuni della provincia di Pordenone, compresi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Livenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o quali rivieraschi, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 1;

Visto il rapporto 1° giugno 1976, n. 1788 dell'ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 agosto 1975, n. 894 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 7 novembre 1975) è precisato che dei comuni della provincia di Pordenone, interessati al bacino imbrifero montano del fiume Livenza, fanno parte

anche i comuni di Cordenons, San Quirino, Vajont e Vivaro, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge 27 dicembre 1953 n. 959.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(10248)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Sostituzione di un componente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 30 novembre 1979, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Francesco Carmelo Salerno veniva chiamato a far parte del citato comitato, qualora delegato del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la comunicazione del 28 maggio 1980, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha designato il dott. Lorenzo D'Agata quale proprio delegato, in sostituzione del sen. Francesco Carmelo Salerno;

Decreta:

Il dott. Lorenzo D'Agata è nominato componente del comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del sen. Francesco Carmelo Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(10249)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 25 ottobre 1979 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 17 settembre 1980;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL MEDIOCREDITO REGIONALE DEL LAZIO

Costituzione - Durata - Scopi

Art. 1. — Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1930, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un ente di diritto pubblico denominato «Istituto per il credito a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio», più brevemente «Mediocredito del Lazio».

Fanno parte dell'Istituto, quali partecipanti, le aziende di credito promotrici, lo Stato, in virtù della legge 30 luglio 1959, n. 623, e tutte le altre aziende esercenti il credito o le assicurazioni, che vi siano ammesse dall'assemblea straordinaria, previe le eventuali prescritte autorizzazioni.

Art. 2. — L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede in Roma e durata illimitata.

Art. 3. — Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio del Lazio.

Art. 4. — Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

dal fondo di dotazione;
dal fondo di riserva ordinaria;
dai fondi di riserva straordinaria;
da altri eventuali fondi di riserva.

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è costituito:

a) dai conferimenti degli enti indicati all'art. 1, ripartiti in quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna; conferimenti ammontanti a lire 4 miliardi (quattro miliardi).

Tali conferimenti potranno essere incrementati dagli utili, spettanti ai suddetti enti e che, con loro decisione, siano destinati in aumento alle rispettive quote di partecipazione;

b) dal conferimento dello Stato in base all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, ammontante originariamente a lire 860.000.000 (ottocentosessantamilioni) e successivamente incrementato della quota degli utili ai sensi dell'art. 13 della precitata legge.

Ciascun partecipante deve assumere almeno dieci quote.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei partecipanti. L'eventuale sovrapprezzo delle quote viene imputato a fondo riserva straordinaria.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. La cessione medesima è subordinata a deliberazione di consenso dell'assemblea dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte viene effettuato su richiesta del consiglio d'amministrazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta ed in unica soluzione.

Qualora l'aumento del fondo di dotazione, deliberato dall'assemblea, non venga integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla deliberazione assembleare, gli enti partecipanti che abbiano sottoscritto l'aumento sono liberati dall'impegno assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6. — L'Istituto, per lo svolgimento della propria attività, si avvale dell'opera degli enti partecipanti in conformità di appositi accordi o convenzioni.

Art. 7. — Per l'esercizio della propria attività l'Istituto, oltre che avvalersi dei propri mezzi patrimoniali, può compiere le seguenti operazioni passive:

a) emettere obbligazioni, buoni fruttiferi nominativi e al portatore, nonché titoli che l'organo di vigilanza dovesse ritenere similari, con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite, di volta in volta, dall'organo di vigilanza stesso;

b) intrattenere aperture di credito in conto corrente con i partecipanti;

c) richiedere anticipazioni su titoli di proprietà;

d) contrarre mutui e compiere altre operazioni con lo Istituto centrale per il credito a medio termine «Mediocredito centrale» e con altri istituti od enti con i quali l'Istituto è autorizzato ad operare;

e) ricevere depositi, sotto qualsiasi forma, messi a disposizione dalle aziende di credito a breve termine aventi un vincolo di durata non inferiore a dodici mesi, con le modalità e alle condizioni previste dall'organo di vigilanza.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8. — Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, le seguenti operazioni;

a) mutui, finanziamenti ed aperture di credito;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) anticipazioni e prestiti per l'acquisto di macchinari ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o di leggi speciali;

d) sottoscrizioni di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) operazioni di riporto od anticipazioni su titoli di Stato o obbligazionari e sconto di buoni del tesoro ordinari;

f) crediti finanziari di cui alla lettera *G*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 277, a favore di Stati, banche centrali estere e di enti o imprese pubbliche e private di Paesi esteri destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero da parte di piccole e medie imprese della regione nonché da parte di consorzi costituiti dalle stesse;

g) ogni altra operazione prevista dalle leggi vigenti ed autorizzata dall'organo di vigilanza.

Le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono di regola assistite da garanzie immobiliari, mobiliari, personali, assicurative e da privilegi ordinari e speciali; tutte le suddette operazioni non possono avere durata inferiore ad un anno e superiore al medio termine (dieci anni) salvo deroga che sia prevista dalla legge o concessa dall'organo di vigilanza. L'Istituto può inoltre:

1) acquisire o locare immobili per le proprie esigenze funzionali, rendersi cessionario di immobili a tutela delle proprie ragioni creditorie con obbligo di alienarli non appena possibile e conveniente;

2) acquistare o sottoscrivere titoli di Stato o garantiti dallo Stato e titoli obbligazionari.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, partecipare alla costituzione di società finanziarie svolgenti la propria attività di società finanziarie svolgenti la propria attività nel territorio di cui all'art. 3 rivolte a promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nonché sottoscrivere aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme impiegate nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente, in alcun momento, superare la misura del 10% del fondo di dotazione, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Organi dell'Istituto

Art. 9. — Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il presidente;
c) il consiglio di amministrazione;
d) la giunta esecutiva;
e) il collegio sindacale;
f) il direttore generale.

Assemblea

Art. 10. — L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti, o dalle persone da questi ultimi enti delegate anche con semplice lettera.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante può avere più di una delega.

Art. 11. — L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

a) nominare i membri elettivi del consiglio d'amministrazione;

b) nominare i sindaci di propria competenza a norma dell'art. 20;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi, alle stipulazioni di atti e per l'espletamento di altre mansioni inerenti all'attività dell'Istituto.

Agli amministratori spetta una sola medaglia di presenza anche se intervengono, nella stessa giornata, a più riunioni od atti; la medesima limitazione vale anche per le diarie;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) approvare le cessioni di quote tra enti partecipanti;

h) deliberare su qualunque altro argomento iscritto allo ordine del giorno non di competenza dell'assemblea straordinaria.

Spetta all'assemblea straordinaria:

a) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione stabilendone le modalità;

b) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto presentate dagli enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 del presente statuto;

c) deliberare le modifiche del presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dello esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da tanti partecipanti le cui quote rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto. In questi ultimi due casi l'adunanza deve avere luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo di lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima dalla data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

Per la validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Per la validità delle relative deliberazioni si applicano le norme del codice civile, salvo quonto disposto dal successivo art. 25.

Presidente

Art. 12. — Il presidente è nominato dal consiglio d'amministrazione fra i propri membri e dura in carica tre anni. Il presidente rappresenta l'Istituto in ogni atto o contratto od azione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede la assemblea dei partecipanti, il consiglio d'amministrazione e la giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze unitamente al segretario e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha il potere di promuovere, in primo grado, azioni giudiziarie o amministrative e di resistere a quelle promosse contro l'Istituto e di autorizzare la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, le surrogazioni a favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni e dei pignoramenti eseguiti dall'Istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie sempreché il credito dell'Istituto risulti estinto o non sia sorto.

Egli, inoltre, può, nei casi di urgenza, promuovere azioni giudiziarie o amministrative o resistere a quelle promosse contro l'Istituto, riferendone poi al consiglio d'amministrazione alla prima riunione.

All'uopo può conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, ad esigere e quietanzare e per concorrere ai pubblici incanti.

Il presidente può, infine assumere, nell'interesse dell'Istituto, provvedimenti o determinazioni che presentino carattere di necessità ed urgenza con obbligo di sottoporre a ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione.

Art. 13. — In caso di assenza od impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano od altro consigliere espressamente delegato dal consiglio d'amministrazione.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano o del consigliere delegato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Parimenti, la firma preceduta dalla formula «per delega del consiglio d'amministrazione» è prova legale dell'esistenza di tale delega.

Consiglio di amministrazione

Art. 14. — Il consiglio d'amministrazione è composto di dodici membri; undici da eleggersi dall'assemblea, compreso un rappresentante dei ceti industriali ed il dodicesimo da nominarsi con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il consiglio d'amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno il presidente ed il vice presidente; nomina pure il segretario che può essere estraneo al consiglio.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è scaduto il termine predetto e, occorrendo, fino a che entrino in carica i loro successori. Qualora, nel corso del triennio, si rendano vacanti posti di consigliere elettivo, il consiglio d'amministrazione, per il periodo intercorrente tra la cessazione anzi tempo dalla carica e la prossima adunanza ordinaria dell'assemblea, provvede alla provvisoria sostituzione dei cessati e le nuove nomine vengono sottoposte alla ratifica dell'assemblea.

I consiglieri così nominati assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Ai componenti il consiglio spetta, nella misura e con le limitazioni di cui all'art. 11, lettera *e*), una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari e per gli altri motivi indicati nell'articolo medesimo, cui vanno aggiunti, per coloro che non risiedono in Roma, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio

Art. 15. — Il segretario del consiglio è segretario dell'assemblea e della giunta esecutiva.

Redige i verbali delle adunanze e li firma unitamente al presidente, ne autentica le copie e gli estratti; in caso di assenza o di impedimento del segretario, ne adempie le funzioni il consigliere più giovane di età.

Art. 16. — Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre quando il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da quattro consiglieri o da uno o più sindaci.

Le adunanze del consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai consiglieri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno quattro giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata telegraficamente almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede.

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dello Istituto, con esclusione di quanto espressamente riservato alla assemblea dallo statuto.

Spetta il particolare al consiglio senza derogare alla generalità di cui sopra:

a) nominare i membri della giunta esecutiva;

b) approvare i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto;

c) disciplinare l'uso della firma in nome dell'Istituto;

d) nominare il direttore generale, i dirigenti ed i funzionari fissandone il trattamento economico e normativo;

e) approvare le convenzioni con gli enti partecipanti di cui all'art. 6;

f) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

g) deliberare su quanto contemplato dall'art. 8 determinando, per le operazioni di credito, condizioni e garanzie ed eventuali variazioni relative;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i tassi di interesse;

i) deliberare sugli appelli a sentenze di primo grado e sui ricorsi alle magistrature superiori, sia in via giudiziaria che amministrativa, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinunce a giudizi e sul concorso dell'Istituto a pubblici incanti; deliberare altresì sulla cancellazione, restrizione, riduzione, postergazione o surrogazione di ipoteche e privilegi, sulle rinunce a pegni e sulle loro eventuali sostituzioni ed a altre garanzie quando permane un credito dell'Istituto, nonchè sulle modifiche dei contratti;

l) formare il bilancio annuale e redigere la relazione ad esso inerente e quanto altro deve costituire oggetto di esame e di deliberazioni da parte dell'assemblea dei partecipanti;

m) provvedere in genere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti;

n) deliberare sulla concessione di prestiti al personale in servizio.

Il consiglio può demandare determinate sue attribuzioni alla giunta esecutiva fissandone le relative facoltà e limitazioni.

Il consiglio può nominare comitati o commissioni speciali per lo studio di particolari problemi.

Il consiglio può, anche, in via permanente, delegare la firma di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a consiglieri, dirigenti, funzionari o impiegati, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.

Giunta esecutiva

Art. 18. — La giunta esecutiva è composta da sette membri, sono membri di diritto il presidente, il vice presidente, ed il consigliere nominato con decreto del Ministro del tesoro. I rimanenti membri sono eletti dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti. I membri elettivi della giunta esecutiva durano in carica un anno e sono rieleggibili. Qualora, durante l'anno, si rendano vacanti posti nella giunta esecutiva, il consiglio d'amministrazione, nella prima adunanza, provvede alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

La giunta esecutiva si riunisce quando il presidente lo reputi necessario in relazione alla materia di competenza da trattare.

Le adunanze della giunta esecutiva sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto, e di tre membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Ai componenti della giunta esecutiva, per la partecipazione alle sedute e per gli altri motivi di cui all'art. 11, lettera *e*), spetta, nella misura e con le limitazioni indicate nell'articolo medesimo, una medaglia di presenza, cui vanno aggiunti per coloro che non risiedono in Roma una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

La giunta esecutiva è convocata con invito contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno tre giorni prima

della riunione, in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere purchè con un giorno almeno di preavviso.

Art. 19. — Spetta alla giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito entro i limiti di importo stabiliti dal consiglio;

b) sulla cancellazione, riduzione o restrizione, postergazione o surrogazione di ipoteca e privilegi, sulle rinunzie ed eventuali sostituzioni di pegni o di altre garanzie quando sussiste un credito dell'Istituto per operazioni deliberate nei limiti della propria competenza o per quelle che, pur inizialmente di competenza del consiglio d'amministrazione, rientrino nella competenza della giunta per effetto dei rimborsi effettuati al momento della richiesta;

c) sulla assunzione e sulle promozioni del personale impiegatizio e subalterno fissandone il trattamento economico e sulle risoluzioni dei relativi rapporti di lavoro, riferendone al consiglio di amministrazione alla prima riunione;

d) sulle spese di carattere ordinario entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

e) in via di urgenza, su materia di competenza del consiglio con obbligo di sottoporre a ratifica del consiglio medesimo alla prima riunione.

La deliberazione della giunta è prova legale, di fronte ai terzi, della esistenza della delega o dell'urgenza.

Collegio dei sindaci

Art. 20. — Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni indicate dal codice civile.

I sindaci effettivi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle della giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Direttore generale

Art. 21. — Il direttore generale vigila ed ordina il lavoro dell'Istituto e, particolarmente:

a) assiste alle riunioni dell'assemblea dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;

b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva nonchè delle disposizioni della presidenza e firma gli atti relativi;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria delle domande di credito e cura l'esecuzione delle operazioni;

d) formula e sottoscrive le proposte di concessione di credito di competenza del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;

e) effettua il risconto del portafoglio e la cessione di crediti non cambiari nei confronti del « Mediocredito centrale »;

f) predispone il progetto di bilancio dopo la chiusura dell'esercizio e lo presenta al consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

g) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;

h) dà i pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale; firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e nominativi e le quietanze; controfirma la situazione dei conti dell'Istituto, le relazioni annuali ed i bilanci; la facoltà di firmare gli ordinativi di incasso riguarda anche quelli relativi all'utilizzo delle aperture di credito in c/c di cui all'art. 7, lettera *b*);

i) provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Parte delle funzioni del direttore generale può, su proposta di questo, essere dal consiglio delegata ad altri dirigenti o funzionari.

In caso di necessità per assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono svolte dal dirigente o funzionario di grado più elevato e a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Bilanci - Utili - Liquidazione

Art. 22. — Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23. — Gli utili debbono essere assegnati:

1) per il 20% alla formazione ed incremento del fondo di riserva ordinaria;

2) per il 5% in parte alla formazione ed incremento di ulteriori riserve ed in parte alla costituzione o incremento di un fondo speciale a disposizione del consiglio di amministrazione per favorire iniziative dirette allo sviluppo delle medie e piccole imprese della regione;

3) per il 75% ai partecipanti indicati nell'art. 1.

L'assemblea ha facoltà di destinare gli utili spettanti ai partecipanti diversi dallo Stato ad ulteriore incremento della riserva ordinaria.

Art. 24. — L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito possono avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre dopo che sono trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria e sospensiva sia pervenuta dallo stesso.

Art. 25. — Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto possono essere deliberati dall'assemblea dei partecipanti con una maggioranza dei voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, deve riportare l'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli istituti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(10154)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, in Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), con effetto dal 3 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1978, 10 giugno 1978, 31 gennaio 1979 e 11 maggio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(10200)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone della S.p.a. Procond - Componenti elettronici, ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, in Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procond - Componenti elettronici di Longarone (Belluno) con effetto dal 3 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1978, 10 giugno 1978 e 2 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la S.p.a. Procond - Componenti elettronici con sede in Longarone (Belluno) si è fusa in data 30 dicembre 1977 con la S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede in Bologna, assumendone la ragione sociale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della S.p.a. Procond - Componenti elettronici ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede in Bologna, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(10201)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Riconoscimento in provincia di Torino del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Fusioni industriali di precisione promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Fusioni industriali di precisione S. Martino Canavese (Torino), per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Remmert di S. Maurizio Canavese;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Torino;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Torino il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Fusioni industriali di precisione promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 giugno 1980 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
QUATTRONE

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(10285)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 31 agosto 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 21 luglio 1979, 16 novembre 1979, 12 febbraio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 22 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10206)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 21 luglio 1978, 29 novembre 1978, 30 novembre 1978, 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 31 maggio 1979, 21 luglio 1979, 4 dicembre 1979 e 7 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 agosto 1976 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata al 16 giugno 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10204)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti-Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti-Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978, 20 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979, 23 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 10 novembre 1979, 29 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria adriatica confezioni di Chieti-Scalo, è prolungata al 16 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(10202)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 31 agosto 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 21 luglio 1979, 16 novembre 1979, 12 febbraio 1980, 6 maggio 1980 e 28 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 22 settembre 1980.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 21 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(10207)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti-Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 2 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti-Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978, 20 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979, 23 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 10 novembre 1979, 29 gennaio 1980, 3 aprile 1980 e 28 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 16 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti-Scalo, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(10203)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 21 luglio 1978, 29 novembre 1978, 30 novembre 1978, 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 31 maggio 1979, 21 luglio 1979, 4 dicembre 1979, 7 marzo 1980 e 28 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 agosto 1976 al 16 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata al 14 settembre 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10205)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile, in Desio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tilane tessile di Desio (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospensi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessili di Desio (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1980 al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10194)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1979, 7 agosto 1979, 8 agosto 1979, 9 agosto 1979, 10 agosto 1979, 12 marzo 1980, 27 maggio 1980 e 28 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10199)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flap di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979, 4 gennaio 1980, 5 gennaio 1980, 25 marzo 1980, 26 marzo 1980 e 23 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10198)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cellulosa lucana S.r.l., in Venosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cellulosa lucana S.r.l., con sede in Venosa (Potenza);

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cellulosa lucana S.r.l., con sede in Venosa (Potenza), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10197)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo, in Volpiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino);

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 marzo 1980 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi dell'11 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	890,95	890,95	891,05	890,95	891 —	890,90	891,05	890,95	890,95	890,95
Dollaro canadese	753,90	753,90	756 —	753,90	754,40	753,85	754 —	753,90	753,90	753,90
Marco germanico	474,30	474,30	474 —	474,30	473,93	474,25	474,35	474,30	474,30	474,30
Fiorino olandese	436,39	436,39	436,50	436,39	432,52	436,35	436,80	436,39	436,39	436,35
Franco belga	29,52	29,52	29,49	29,52	29,52	29,50	29,52	29,52	29,52	29,50
Franco francese	205,25	205,25	204,80	205,25	205,32	205,20	205,25	205,25	205,25	205,25
Lira sterlina	2138,50	2138,50	2135,75	2138,50	2133,49	2138,45	2137,50	2138,50	2138,50	2138,50
Lira irlandese	1768,80	1768,80	1764 —	1768,80	1772,64	—	1768 —	1768,80	1768,80	—
Corona danese	154,05	154,05	154,60	154,05	154,06	154,05	154,10	154,05	154,05	154 —
Corona norvegese	180 —	180 —	180,20	180 —	179,39	180 —	179,80	180 —	180 —	180 —
Corona svedese	209,30	209,30	209,50	209,30	309,07	209,25	210 —	209,30	209,30	209,30
Franco svizzero	524,75	524,75	525,50	524,75	524,82	524,70	524,25	524,75	524,75	524,75
Scellino austriaco	66,90	66,90	66,90	66,90	66,91	66,85	67,07	66,90	66,90	66,90
Escudo portoghese	17,58	17,56	17,53	17,58	17,47	17,55	17,50	17,58	17,58	17.55
Peseta spagnola	11,90	11,90	11,88	11,90	11,86	11,85	11,91	11,90	11,90	11,90
Yen giapponese	4,235	4,235	4,23	4,235	4,23	4,20	4,244	4,235	4,235	4,20

Media dei titoli dell'11 novembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,625
» 5,50 % » » 1968-83	85,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,300
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	82,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,850
» » » » 1- 3-1979/81	99,600
» » » » 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	99,425
» » » » 1-12-1979/81	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,600
» » » » 1- 7-1979/82	97,225
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,200
» » » » 1- 1-1980/83	97,450
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,675
» » » 12 % 1- 4-1982	95,075
» » » 12 % 1-10-1983	91,775
» » » 12 % 1- 1-1984	91,550
» » » 12 % 1- 4-1984	91,750
» » » 12 % 1-10-1984	92 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	891 —
Dollaro canadese	753,95
Marco germanico	474,325
Fiorino olandese	436,595
Franco belga	29,52
Franco francese	205,25
Lira sterlina	2138 —
Lira irlandese	1768,90
Corona danese	154,075
Corona norvegese	179,90
Corona svedese	209,65
Franco svizzero	524,50
Scellino austriaco	66,985
Escudo portoghese	17,54
Peseta spagnola	11,905
Yen giapponese	4,239

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Remanzacco

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1465, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Torre, segnato nel catasto del comune di Remanzacco (Udine) al foglio n. 14, non censito che provvisoriamente si identifica con il n 62½, della superficie di Ha. 5.15.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 marzo 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(10137)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Latisana

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1915, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati di ex canale demaniale in comune di Latisana (Udine) segnati nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 44 all. 5 mappali 1043, 1046, 1047, 1044, 1087, 1059 e 1048 della superficie di mq 795 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato l'ottobre 1979 in scala 18:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegato atto di rilevamento catastale 20 febbraio 1980 dello stesso ufficio tecnico erariale che fanno parte integrante del citato decreto.

(10138)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Maiano

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1765, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Ledra, del comune di Maiano « acque esenti da estimo », segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 mappale 2½ (mq 2160) e al foglio 13 mappale 59½ (mq 580) della superficie complessiva di mq 2740 ed indicato nello schizzo planimetrico e rilevazione catastale rilasciati il 16 aprile 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

(10136)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rovetta

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1913, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Rovetta (Bergamo) al foglio n. 9 mappale 3894 della superficie di mq 560, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 marzo 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(10135)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1980 rispetto all'ottobre 1979 risulta pari a più 20,5 (più ventivirgolacinque).

(10298)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria ventennali.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1980 con inizio alle 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1981:

1) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione ventinovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.760 titoli di L. 50.000
» 3.090 titoli di » 500.000
» 2.060 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.793 000.000

Emissione trentesima:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 50.000
» 74 titoli di » 500.000
» 63 titoli di » 1.000.000
» 35 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 280.000.000

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 460 titoli di L. 50.000
» 417 titoli di » 500.000
» 581 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 812.500.000

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.202 titoli di L. 50.000
» 945 titoli di » 500.000
» 681 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.213.600.000

Emissione trentatreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 896 titoli di L. 50.000
» 448 titoli di » 500.000
» 616 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 884.800.000

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 614 titoli di L. 50.000
» 430 titoli di » 500.000
» 368 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 613.700.000

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 520 titoli di L. 50.000
» 508 titoli di » 500.000
» 620 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 900.000.000

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:

n. 378 titoli di L. 50.000
» 630 titoli di » 500.000
» 2.100 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.433.900.000

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 3.381 titoli di L. 50.000
» 1.352 titoli di » 500.000
» 845 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.690.050.000

Emissione trentottesima 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 441 titoli di L. 50.000
» 477 titoli di » 500.000
» 897 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.157.550.000

Emissione trentottesima 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 663 titoli di L. 50.000
» 715 titoli di » 500.000
» 1.345 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.735.650.000

Emissione trentottesima 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.094 titoli di L. 50.000
» 821 titoli di » 500.000
» 1.176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.641.200.000

Emissione trentanovesima 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 471 titoli di L. 50.000
» 336 titoli di » 500.000
» 802 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 993.550.000

Emissione trentanovesima 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 273 titoli di L. 50.000
» 195 titoli di » 500.000
» 527 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 638.150.000

Emissione trentanovesima 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 106 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 106.000.000

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 50.000
» 114 titoli di » 500.000
» 78 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 136.150.000

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 241 titoli di L. 50.000
» 200 titoli di » 500.000
» 572 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 684.050.000

Emissione quarantunesima 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 371 titoli di L. 50.000
» 451 titoli di » 500.000
» 1.068 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.312.050.000

Totale generale L. 21.025.900.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(10278)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico per l'ammissione al terzo corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento e il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, datati 28 febbraio 1980, con i quali sono stati determinati i posti da mettere a concorso nell'anno 1980, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per i singoli ruoli degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, nonchè, tra i posti suddetti, quelli riservati al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, concernente la nuova normativa dei corsi per il reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980;

Sentito il comitato direttivo della Scuola suddetta e tenendo conto, peraltro, che possono essere utilizzati soltanto i posti riservati con provvedimenti ammessi a registrazione alla data di emanazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a un corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Al concorso possono partecipare, purchè in possesso degli altri requisiti espressamente indicati nel successivo art. 3, i cittadini italiani:

a) in possesso di un diploma di laurea e di età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni 24;

c) impiegati civili dello Stato, appartenenti a qualifiche funzionali inferiori alla settima, purché posseggano, indipendentemente dall'età, i requisiti di studio di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), oppure si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

Il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneità, che possono essere ammessi al corso di preparazione è fissato in centonovantasei.

I posti che possono essere conferiti, a conclusione del corso, nella settima qualifica funzionale di ciascuna delle seguenti amministrazioni, sono centosessantatre, così suddivise:

Ministero degli affari esteri . .	posti	4
Azienda nazionale autonoma delle strade	»	1
Ministero del commercio con l'estero .	»	1
Ministero delle finanze (di cui ottantuno per l'amministrazione periferica tasse e imposte indirette) .	»	85
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato .	»	4
Ministero dell'interno	»	40
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (di cui due per l'ispettorato del lavoro e uno per l'ufficio del lavoro e massima occupazione) . .	»	3
Ministero della marina mercantile .	»	2
Ministero della sanità . .	»	2
Ministero del tesoro (di cui sedici per la Ragioneria generale dello Stato)	»	20
Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile .	»	1
Totali posti .	»	163

In relazione alle esigenze delle amministrazioni suddette, è previsto che la maggior parte dei posti sopraindicati saranno assegnati per zone del Centro e Nord Italia.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, debbono essere in possesso, oltre quelli del precedente art. 1, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonchè coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 2.000 ed accompagnata da una copia della stessa in carta libera nonchè corredata dalla eventuale documentazione di cui al successivo art. 5, deve essere inviata al seguente indirizzo:

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Palazzo ex reggia - 81100 Caserta.

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla Segreteria della Scuola; nel secondo la data di spedizione risultante dal timbro postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare, sotto la loro responsabilità:

1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio nonchè, ove occorre, per i soli laureati, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziali e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se dipendente della pubblica amministrazione, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica rivestita, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) l'indicazione degli studi eseguiti e dei titoli culturali posseduti. In particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti durante il corso di laurea, nonchè il voto conseguito nell'esame di laurea stessa;

b) gli studenti universitari, oltre all'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti per il corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

8) una terna di materie, scelte tra quelle elencate nel successivo art. 8, sulle quali intendono sostenere il colloquio;

9) la sede della Scuola, in ordine di precedenza tra quelle di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, presso la quale gradirebbero frequentare il corso di preparazione di cui allo art. 1 del presente bando.

La Scuola superiore si riserva la facoltà di assegnare gli allievi ammessi ad una delle quattro sedi previste, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati e del posto occupato nella graduatoria di merito, di cui al successivo art. 11. Si riserva, inoltre, in relazione al numero delle domande pervenute ed alle esigenze organizzative, la facoltà sia di limitare il numero delle sedi, raggruppando gli allievi in talune delle medesime sedi previste, sia di organizzare sezioni del corso anche in altre sedi diverse che saranno per tempo rese note e cui gli allievi interessati saranno ammessi a loro richiesta e tenendo conto dell'ordine di graduatoria.

Nella domanda deve risultare, altresì, l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza ovvero dal competente funzionario dell'Università o dal funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti la firma può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 5.

I laureati possono allegare alla domanda, qualora ne siano in possesso, un certificato rilasciato dalla competente Università dal quale risultino la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati possono produrre, qualora ne siano in possesso, un certificato dal quale risulti il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore e un certificato universitario dal quale risulti espressamente:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) l'iscrizione all'ultimo anno di corso;

3) di aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti all'ultimo;

4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato in ciascuno.

I candidati potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che riterranno attinente secondo le indicazioni espresse nel successivo art. 10.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare, dovranno essere prodotti nella osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

I candidati che abbiano partecipato a precedente analogo concorso e già inviato in quell'occasione la sopraindicata documentazione, hanno facoltà di fare riferimento nella nuova domanda alla documentazione stessa, procedendo, ove necessario, alle eventuali integrazioni.

Tutti i certificati e titoli di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, qualora non presentati con la domanda di ammissione, dovranno essere inviati dai candidati dopo il superamento della prova scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e verrà composta in base ai criteri contenuti nell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980.

Art. 7.

Gli esami per l'ammissione al corso consistono in una prova scritta ed un colloquio.

Per quanto concerne i titoli, la commissione giudicatrice valuterà soltanto quelli presentati dai concorrenti che avranno superato la prova scritta.

Art. 8.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi, muniti di penna e valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione, a sostenere la prova scritta che avrà luogo in Roma, Palazzo dello Sport Eur, il giorno 28 gennaio 1981, alle ore 8.

Ai fini della prova scritta, la Commissione formulerà due quesiti o problemi a risposta sintetica, per ognuna delle seguenti materie:

analisi algebrica e calcolo infinitesimale;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
economia politica;
istituzioni di diritto privato;
letteratura italiana;
ragioneria generale e applicata;
scienza dell'amministrazione;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
sociologia;
statistica;
storia contemporanea;
storia delle dottrine politiche.

La prova scritta si intenderà superata quando il candidato abbia risposto correttamente, nel tempo massimo di due ore, ad almeno sei quesiti.

Ciascuna risposta è valutata positivamente se in essa il candidato dimostra la capacità di svolgere ragionamenti rigorosi, la sua maturità di giudizio, la proprietà del linguaggio, nonchè la capacità di comunicare in maniera sintetica ed efficace.

A coloro che abbiano risposto positivamente ai sei quesiti sopraindicati, la commissione giudicatrice assegna sedici punti, che costituiscono il minimo indispensabile perchè la prova si intenda superata e si possa essere ammessi al colloquio ed alla valutazione dei titoli.

Ai candidati che abbiano risposto positivamente ad altri quesiti, oltre i sei del minimo richiesto, la commissione assegna un punteggio aggiuntivo, sino al raggiungimento del totale massimo di trenta punti.

Per l'attribuzione di tale voto aggiuntivo si tiene conto sia del numero delle risposte positive, date in più rispetto al minimo, sia dell'ampiezza di conoscenze e di interessi culturali dimostrati dal candidato.

Art. 9.

Il colloquio si svolgerà nelle località e alle date che saranno a tempo debito fissate dalla Scuola.

Almeno trenta giorni prima della data del colloquio saranno esposti sugli albi delle quattro sedi della Scuola gli elenchi degli ammessi con l'indicazione, per ciascuno, del punteggio riportato nella prova scritta, della data e della sede del colloquio.

Di tale pubblicazione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che ne facciano richiesta nella domanda e allegheranno, a tale scopo, apposita busta già affrancata ed intestata al loro indirizzo, verrà data comunicazione personale della data del colloquio.

Tale comunicazione è da intendersi sussidiaria a quella già prevista nei commi precedenti e, pertanto, la Scuola non assume alcuna responsabilità per ritardata ricezione della comunicazione stessa a causa di disguidi postali di qualsiasi natura.

Sempre durante il periodo dei trenta giorni, antecedenti la data del colloquio, gli interessati possono rivolgersi nelle ore di ufficio — personalmente o per telefono — per avere notizie e chiarimenti circa l'ammissione al colloquio, ad una delle seguenti sedi della Scuola:

ROMA, Lungotevere Thaon de Revel, 76 - Tel. 3965903;
CASERTA, Palazzo ex Reggia - tel. 326622-326633;
BOLOGNA, via IV Novembre, 5 - Tel. 221499-231737;
REGGIO CALABRIA, via Nazionale Pentimele, 87 - Tel. 48042.

I candidati devono presentarsi per il colloquio, a pena di decadenza, alla data pubblicata dalla Scuola.

Negli stessi elenchi con le date del colloquio, sarà previsto un giorno di recupero per i candidati che per cause di forza maggiore non potessero presentarsi al colloquio alla data prestabilita.

A tale scopo i concorrenti interessati dovranno preoccuparsi di documentare tempestivamente la causa di forza maggiore, tenendo presente che, qualora trattasi di causa imputabile a malattia, dovrà essere esibito apposito certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non ha in ogni caso potuto consentire di sostenere il colloquio.

Il candidato che abbia tempestivamente prodotto la documentazione di cui ai precedenti commi, deve presentarsi, a pena di decadenza, e senza ulteriori comunicazioni e rinvii, alla nuova e ultima data fissata.

Il colloquio riguarda tre materie scelte tra quelle elencate nel precedente art. 8 e indicate dal candidato stesso nella domanda di partecipazione al concorso.

Il colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che con riferimento alle materie scelte dal candidato, consentono di accertare la sua preparazione culturale e professionale, nonchè la capacità di analisi, di sintesi e di orientamento personale, la conoscenza degli elementi che caratterizzano i problemi fondamentali di attualità nella società italiana e la idoneità ad individuare soluzioni coerenti di tali problemi, in relazione agli studi compiuti.

Per il colloquio, la commissione giudicatrice dispone di non più di trenta punti e lo stesso s'intende superato dai candidati che abbiano riportato non meno di venti punti.

L'esito del colloquio verrà reso noto ai candidati al termine di ciascuna seduta.

Art. 10.

I candidati ammessi al colloquio, che non lo abbiano già fatto presentando la domanda di partecipazione al concorso, sono tenuti a far pervenire i certificati di cui al precedente art. 5, primo e secondo comma, nonchè i titoli eventualmente posseduti, al seguente indirizzo:

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Lungotevere Thaon de Revel, 76 - 00196 ROMA

Detti certificati e titoli dovranno essere prodotti, nella osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo, entro venti giorni dalla data di comunicazione di ammissione al colloquio, di cui al precedente art. 9.

I titoli suddetti devono risultare conseguiti entro e non oltre la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della valutazione della graduatoria di ammissione al corso di reclutamento, oltre alle votazioni riportate nel corso universitario, ogni altro titolo che attesti la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, la conoscenza delle lingue straniere, lo svolgimento di ricerche e studi attinenti alle materie d'esame di cui al precedente art. 8, le esperienze lavorative presso amministrazioni pubbliche e aziende private, l'idoneità conseguita in precedenti pubblici concorsi.

Qualora trattasi di pubblicazioni, possono essere prese in considerazione soltanto quelle già stampate o, in via eccezionale, testi dattiloscritti purchè accompagnati da un certificato dell'editore interessato che ne attesti la prossima pubblicazione.

Per gli aspiranti non laureati, la Commissione valuta anche il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato, in base all'apposita certificazione dalla quale si deve rilevare la durata e la qualità del servizio medesimo.

Per la valutazione dei titoli, la commissione giudicatrice dispone di non più di dieci punti.

Art. 11.

La formazione della graduatoria finale dei vincitori del concorso risulterà dalla somma dei punti attribuiti nella prova scritta, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.

Coloro che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio.

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite massimo dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla settima qualifica funzionale, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti studenti universitari che dovranno conseguire tale titolo di studio entro la fine del corso di preparazione.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà esposta sugli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di tale affissione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pertanto, entro il termine di trenta giorni dalla sopracitata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno, a pena di decadenza, presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo della

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Lungotevere Thaon de Revel, 76 - 00196 ROMA

i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, tenuto conto del disposto della legge 3 giugno 1978, n. 288);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti sia che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira, sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suindicato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, il solo documento di cui alla lettera *f*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella della presentazione.

Tutti i documenti, inoltre, devono essere presentati in conformità alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Qualora entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti, non pervenga all'interessato l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla Scuola, confermando nel contempo l'accettazione della partecipazione al corso.

Art. 13.

Il terzo corso di preparazione per il reclutamento avrà la durata di otto mesi impegnando i partecipanti alla frequenza a tempo pieno (mattino e pomeriggio) e si svolgerà secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, citato nelle premesse.

Durante la frequenza del corso, agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato verrà corrisposta, in rate mensili, una borsa di studio di importo pari al 70 per cento dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella settima qualifica funzionale. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi di legge.

La borsa stessa verrà sospesa per gli allievi che non frequenteranno il corso con la regolare assiduità prescritta.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato competerà, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 14.

Per quanto si riferisce allo svolgimento del corso di preparazione, agli esami di metà corso e di fine corso, alla scelta ed alla nomina presso le amministrazioni di cui al precedente art. 2, nonchè tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando per ciò che attiene ai corsi di reclutamento, si fa richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 12 settembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1980

Il direttore: MACRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 302

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(per esigenze di ordine meccanografico,
si raccomandata di compilare la domanda
di ammissione con scrittura dattilografica)

Alla SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Palazzo ex reggia - 81100 CASERTA

. .l. . sottoscritt. . . . .
(cognome e nome)
nat. . . il . . . . . . a . . . . . (provincia di) . . . . domiciliat. . . . .
(via o piazza - c.a.p. - città - provincia)
chiede di essere amess. . a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale delle amministrazioni dello Stato, indetto con decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 23 ottobre 1980.

A tal fine dichiara:

(*a*) per i laureati: di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito il . . . . . . ;

(*b*) per i laureandi: di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea della facoltà di . . . . dell'Università degli studi di . . . . ed in regola con gli esami del penultimo anno.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino/a italiano/a;

di avere diritto alla elevazione del limite di età (soltanto per gli aspiranti laureati) in quanto . . . (indicazione del motivo che dà titolo all'elevazione);

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso negativo indicarne il motivo);

di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente pendenti precedenti penali. (In caso affermativo: di aver riportato le seguenti condanne penali, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale . . o di aver attualmente pendenti i seguenti procedimenti penali, specificando la natura . .);

di trovarsi, per gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . ;

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver riportato:

(*a*) per i laureati: la seguente media delle votazioni negli esami sostenuti durante il corso di laurea .
(espressa in trentesimi)
nonchè il voto di . . . nell'esame di laurea;

(*b*) per i laureandi: la seguente media delle votazioni negli esami già sostenuti per il corso di laurea .
(espressa in trentesimi)
nonchè di aver conseguito il punteggio di . . .
(espresso in sessantesimi)
nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di appartenere, se dipendente della pubblica amministrazione, alla qualifica di inquadramento . . .
e di prestare servizio presso . . . .
(*sede di servizio*)
del . . . . . .
(amministrazione di appartenenza)

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (art. 10 del bando di concorso): . .,

di scegliere, in ordine preferenziale, tra le sedi della Scuola di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, quella di . . presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione;

che il recapito cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente . telefono . . impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Chiede di sostenere il colloquio sulle seguenti tre materie, scelte tra quelle indicate nell'art. 8 del bando di concorso:

. . .
. . . . .
. . . .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti regolari nel bollo (se disponibili):

1) (per i laureati):

diploma di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate; (i candidati che abbiano partecipato al precedente analogo concorso hanno la facoltà di fare riferimento alla documentazione allegata alla istanza anteriore, salve, ove necessario, le eventuali integrazioni);

(per i laureandi):

a) certificato dal quale risulti:

corso di laurea cui sono iscritti;

iscrizione all'ultimo anno di corso;

esami superati con votazioni riportate (nel certificato deve risultare *che sono stati superati tutti gli esami precedenti* all'ultimo anno di corso);

2) i titoli culturali posseduti (ritenuti attinenti).

Allega, infine, copia in carta libera della presente istanza, così come stabilito dall'art. 4 del bando di concorso.

Data, . . .

Firma . .

(da autenticare da una delle autorità indicate dall'art. 4, ottavo e nono comma del bando di concorso).

(9831)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove pratica, scritta ed orale del concorso pubblico a due posti di operatore tecnico professionale

Le prove pratica e scritta del concorso a due posti di operatore tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con decreto presidenziale del Centro nazionale delle ricerche del 5 ottobre 1979, n. 447180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, annullate con decreto del Presidente del Centro nazionale delle ricerche del 23 ottobre 1980, n. 510207, saranno ripetute rispettivamente nei giorni 4 e 10 novembre 1980, alle ore 9, presso l'area della ricerca di Roma, Montelibretti, via Salaria km 29,300. La prova orale avrà luogo il gorno 18 novembre 1980, alle ore 9, presso l'area della ricerca sopraindicata.

La prova pratica consisterà nell'effettuazione di lavorazioni meccaniche (tornitura, fresatura, saldatura).

La prova scritta consisterà nella stesura di una relazione sull'oggetto della prova pratica.

I candidati ammessi alle prove verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento d'identità personale.

(10300)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quattro posti di ispettore nella carriera direttiva, ruolo tecnico ispettivo, delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1978, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove *norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;*

Visto l'art. 92 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che consente di ripartire i posti da mettere a concorso fra i laureati:

a) in giurisprudenza;

b) in economia e commercio;

c) in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, e successive proroghe, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Accertato che, in base alle esigenze dell'amministrazione occorre ribandire due dei predetti concorsi al fine di utilizzare i posti non coperti effettuando la seguente ripartizione:

diciassette posti per i laureati in economia e commercio;
quattro posti per i laureati in giurisprudenza;

Considerato che in sede di prima applicazione della citata legge n. 295/1978 si è provveduto ad accantonare i posti di riserva previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 2 Industria, foglio n. 130, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico ispettivo, delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza, escluse le equipollenze;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1979, registro n. 11 Industria, foglio n. 148, con il quale si è proceduto alla nomina dei sei vincitori del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1978;

Ravvisata la necessità, data la carenza di personale specializzato in tal senso, di utilizzare i quattro posti rimasti scoperti;

Visto il parere favorevole espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976, sui programmi di esame da adottare per l'accesso alla carriera direttiva, ruolo tecnico ispettivo, delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico ispettivo, delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza, escluse le equipollenze.

Dei suddetti quattro posti, uno è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in giurisprudenza, escluse le equipollenze.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonchè il numero telefonico per comunicazioni urgenti;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa), pena l'esclusione dal concorso;

l) la lingua straniera nella quale si intende sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso stesso.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio ed avranno per oggetto il seguente programma:

Prova scritta:

diritto e tecnica delle assicurazioni;
economia politica.

Colloquio:

Il colloquio verterà oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

diritto costituzionale e amministrativo;
elementi di statistica;
lingua francese o inglese a scelta del candidato.

La scelta del suddetto colloquio in lingua estera è a carattere obbligatorio e si sostanzierà in una traduzione e conversazione concernente alcuni brani a carattere amministrativo.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

La sede e le date in cui avranno luogo le prove scritte del concorso in questione saranno stabilite con successivo provvedimento del Ministro, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, apposita comunicazione contenente le indicazioni relative al luogo, alla data ed all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato, con l'opportuna dichiarazione, da parte della segreteria competente, che lo stesso è in via di compilazione;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguiranno la nomina ad ispettore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità dal trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso

le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale relativa alla carriera di appartenenza, corrispondente al settimo livello, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1980
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 206

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di .) il e residente in . . c.a.p. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico ispettivo, delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservate ai laureati in giurisprudenza.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .,

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . in data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari (3) . . . .,

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè (5) . .,

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . (indicare francese o inglese).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (6) . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . , ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(10170)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Verona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3, Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Verona alle ore 8 del giorno 30 novembre 1980, nella sede appresso indicata:

istituto tecnico statale « L. Einaudi », via San Giacomo, 5

(10301)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, reg. n. 3, Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Cagliari alle ore 8 del giorno 30 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria;
liceo ginnasio « G.M. Dettori », via Cugia;
istituto magistrale « Eleonora d'Arborea », via Carboni Boi, 3.

(10302)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « ALTO CHIASCIO », IN GUBBIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Gubbio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Gubbio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Gubbio (Perugia).

(3853/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE - ZONA 32 « AMIATA », IN CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Castel del Piano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Castel del Piano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(3849/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mirandola (Modena).

(3848/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria (sezione di neonatologia);

un posto di assistente di radiologia medica;

un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(3855/S)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOTISIOLOGICO « COL. D'AVANZO » DI FOGGIA

Concorso ad un posto di primario di pneumologia addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(3847/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(3883/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia plastica addetto al dipartimento di emergenza e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia plastica addetto al dipartimento di emergenza e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(3854/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente anestesista rianimatore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista rianimatore .

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione concorsi dell'ente in Catania.

(3909/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(3850/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista presso l'ospedale policlinico « S. Orsola ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(3851/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(3852/S)

OSPEDALE « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(3856/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(3857/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(3858/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(3859/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1980, n. 24.

Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento, al fine di contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, all'affermazione piena della dignità della donna nell'ambiente sociale e di lavoro, civile e culturale, nella vita familiare, e nei rapporti interpersonali, e di promuoverne l'effettiva partecipazione alla vita comunitaria, istituisce la consulta provinciale per la condizione femminile, quale organismo autonomo permanente di iniziativa e di consultazione, secondo quanto previsto all'art. 5 della presente legge.

Art. 2.

Composizione

La consulta è composta:

a) da una rappresentante di ciascun partito presente in consiglio provinciale, che si riconosca nei principi della Costituzione e negli scopi della presente legge;

b) da una rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale trentina della CGIL, CISL, UIL;

c) da una rappresentante per ciascuna associazione femminile provinciale del CIF, dell'UDI, della FIDAPA e delle ACLI;

d) da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali dei contadini, degli artigiani, dei commercianti, della cooperazione e degli albergatori.

Possono far parte della consulta anche le associazioni, i movimenti ed i collettivi, femminili o femministi, che lo richiedono, a condizione:

1) che abbiano come finalità istituzionali l'emancipazione, la liberazione e la promozione della donna;

2) che svolgano, da almeno due anni, attività non circoscritte ad interessi di categoria professionali e siano operanti nella provincia;

3) che siano democraticamente strutturati.

Tali richieste di partecipazione, corredate dai nominativi del rappresentante effettivo e supplente vanno inoltrate alla consulta provinciale, che esprimerà parere di merito da inoltrare alla giunta provinciale per la nomina, secondo quanto previsto dal seguente art. 3.

Nella esplicazione della sua attività, la consulta può avvalersi del contributo di esperti.

Art. 3.

Nomine

La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, sulla base delle designazioni di cui al precedente art. 2, all'inizio di ogni legislatura. Per ogni componente effettiva è nominata una supplente.

Le componenti della consulta che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dall'incarico e possono essere sostituite dai rispettivi organismi che le hanno designate.

Alle stesse spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute e per lo svolgimento della attività per le quali sono state incaricate, nelle misure stabilite con regolamento, entro i limiti previsti dalla normativa provinciale in materia.

Art. 4.

Funzionamento

La consulta elegge ogni anno, a rotazione fra le proprie componenti, un presidente e due vicepresidenti ai quali spetta la direzione collegiale della consulta stessa. Si riunisce su convocazione del suo presidente e comunque ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto delle componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti.

I pareri della consulta sono resi con relazione unitaria, se approvati all'unanimità, diversamente, con relazione di maggioranza e di minoranza.

Gli atti della consulta sono pubblici. Le modalità di svolgimento delle sedute sono determinate con regolamento.

Le funzioni di segretario della consulta sono esercitate da un funzionario della provincia nominato dalla giunta.

Entro il mese di novembre di ciascun anno la consulta è tenuta a pubblicizzare il programma delle attività che intende svolgere e promuovere nel corso dell'anno successivo.

Art. 5.

Competenze

Spetta alla consulta:

1) esprimere pareri e formulare proposte alla giunta provinciale e alla competente commissione legislativa consiliare in ordine ai disegni di legge riguardanti la condizione di vita e di lavoro in rapporto all'assetto economico e sociale della provincia;

2) chiedere, qualora ne ravvisi l'opportunità, di essere sentita dalla giunta provinciale o dalla competente commissione consiliare su determinati problemi, che hanno particolare o generale rilevanza, diretta o indiretta, per la condizione femminile;

3) promuovere attività di studio, di ricerca, di proposta e di consultazione per individuare le iniziative atte a realizzare l'effettivo riconoscimento dei diritti della donna e le linee operative dirette a facilitarne l'inserimento nella vita civile, sociale, economica, culturale e politica;

4) favorire la istituzione di consulte femminili a livello locale e promuovere incontri con le stesse, nonché con le altre consulte regionali, ai fini di uno scambio di idee e di esperienze;

5) recepire istanze, bisogni, proposte emergenti da associazioni e collettivi, femminili e femministi, strutturati e non, che perseguono obiettivi di emancipazione, liberazione e promozione della donna.

Art. 6.

Abrogazione

La legge provinciale 24 luglio 1975, n. 25, concernente: « Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile ed intervento della provincia per un programma di attività a favore della donna » è abrogata.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 5 nonché per gli oneri di cui all'art. 2, ultimo comma, e di cui all'art. 3, ultimo comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 15.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 8.

La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla consulta somme di importo pari agli stanziamenti di cui all'art. 7.

Dette somme sono erogate in via anticipata in una o più soluzioni alla consulta che provvede alla loro utilizzazione secondo gli scopi dell'art. 5 nonché per la corresponsione dei rimborsi e delle indennità derivanti dall'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3, ultimo comma.

Entro il mese di aprile di ciascun anno la consulta presenta alla giunta provinciale il consuntivo delle spese accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Le somme eventualmente non utilizzate al termine di ogni esercizio finanziario, saranno riversate al tesoriere provinciale per essere introitate nel bilancio della provincia.

Art. 9.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, la consulta provinciale per la condizione femminile sarà nominata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa e durerà in carica fino al termine della legislatura in corso.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « servizi generali » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

All'onere valutato nell'importo di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1980-82, di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 15.000.000	L. 5.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 12305 - tit. 1 - sez. 1 - cat. 05. — Fondo per l'assegnazione di somme alla consulta provinciale per la condizione femminile	L. 15.000.000	L. 5.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1980-82, di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 10 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso articolo 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 agosto 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8520)

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1980, n. 25.

Disciplina della programmazione di sviluppo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed obiettivi della programmazione

La provincia autonoma di Trento adotta la programmazione come metodo di governo.

Scopi della programmazione sono:

il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio provinciale;

il raggiungimento di una situazione di sostanziale piena occupazione;

l'impulso alle attività di produzione e di servizio;

la tutela dell'ambiente in genere e di quello naturale in specie;

la razionalizzazione dell'impiego delle risorse e la massima salvaguardia delle risorse non rinnovabili.

La programmazione comporta la finalizzazione di ogni atto di governo al perseguimento di obiettivi generali e particolari predeterminati in un quadro organico e aggiornabile.

Obiettivo della programmazione è il coordinamento e l'indirizzo, ai sensi del terzo comma dell'art. 41 della Costituzione, dell'attività della provincia, degli enti pubblici operanti nel territorio provinciale e dei privati verso finalità di sviluppo economico e sociale.

La provincia autonoma di Trento concorre altresì, attraverso la propria programmazione, agli atti di programma di livello sovra-provinciale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle competenze proprie e delegate.

Il governo delle risorse si attua attraverso la programmazione economica e sociale, la pianificazione territoriale e la programmazione finanziaria.

Art. 2.

Soggetti della programmazione

Sono soggetti della programmazione provinciale la provincia autonoma, i comprensori ed i comuni, secondo le attribuzioni loro spettanti in base alla legge.

Art. 3.

Partecipazione

La provincia autonoma di Trento garantisce la partecipazione dei comprensori e dei comuni alla formazione degli atti di programma ed attribuisce particolare rilevanza alle loro proposte allo scopo di valorizzarne, compatibilmente con gli obiettivi di cui all'art. 1, le capacità espressive dei bisogni e delle istanze di cui sono portatori, nonché di tutelarne le autonome funzioni.

Al medesimo fine la provincia assicura ai predetti soggetti pubblici spazi autonomi di programmazione.

La provincia assicura e promuove inoltre la partecipazione degli altri enti pubblici, delle espressioni rappresentative sindacali, economiche, sociali e culturali, all'elaborazione degli atti di programma al fine di conseguire il più ampio consenso democratico sulle scelte da operare.

Art. 4.

Strumenti della programmazione

Sono strumenti della programmazione provinciale:

il programma di sviluppo provinciale con i relativi progetti;

il piano urbanistico provinciale;

il bilancio provinciale pluriennale ed annuale.

Sono strumenti della programmazione sub-provinciale:

i programmi di sviluppo comprensoriale con i relativi progetti;

i piani urbanistici comprensoriali;

gli strumenti urbanistici comunali;

i bilanci comprensoriali;

i bilanci comunali.

Art. 5.

Informazioni

La provincia autonoma di Trento e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, tutti gli elementi utili per l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

Analogamente faranno la provincia e gli enti locali per le finalità di cui al comma precedente.

Per l'esercizio dell'attività di programmazione la giunta provinciale provvederà all'utilizzazione e al coordinamento degli strumenti conoscitivi esistenti con particolare riferimento al sistema informativo elettronico provinciale.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

Art. 6.

Programma di sviluppo provinciale

Il programma di sviluppo provinciale determina gli obiettivi che la provincia autonoma di Trento si propone di realizzare per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale, per gli assetti territoriali e definisce, a grandi linee, gli interventi correlati a tali obiettivi.

Il programma di sviluppo provinciale è articolato di regola in relazione alle aree comprensoriali; esso costituisce il quadro di riferimento per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale di previsione della provincia.

Il programma di sviluppo provinciale costituisce il documento attraverso il quale la provincia concorre alla programmazione nazionale.

Art. 7.

Contenuti del programma di sviluppo provinciale

Il programma di sviluppo provinciale:

a) stabilisce gli obiettivi generali economico-sociali e territoriali dell'azione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo;

b) stima le risorse della provincia, quelle derivabili dagli strumenti programmatori dei comprensori e dei comuni e degli eltri enti pubblici, loro aziende e società controllate, quelle mobilitabili da parte dei medesimi soggetti mediante strumenti propri;

c) stabilisce i criteri e le modalità di impiego delle risorse in relazione agli obiettivi ed agli interventi di cui alla lettera *a)*;

d) coordina gli interventi della provincia con quelli dei comprensori e dei comuni;

e) determina le priorità d'intervento;

f) individua gli interventi normativi eventualmente necessari per l'attuazione dei progetti e delle altre indicazioni del programma stesso;

g) delinea i progetti di cui all'art. 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, aventi dimensione provinciale, prevedendone le caratteristiche principali e determinando gli obiettivi ed i risultati quantitativi che si intendono conseguire, le risorse da impiegare, nonché le ulteriori modalità di attuazione;

h) delinea le attività di intervento non ricondotte alla precedente lettera *g)* con particolare riferimento ai servizi sociali ed ai settori portanti dell'economia provinciale.

Art. 8.

Durata del programma

Il programma di sviluppo provinciale ha efficacia temporale per un massimo di cinque anni e ad esso è correlato l'arco temporale di durata del bilancio pluriennale di cui all'art. 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Esso è scorrevole e viene aggiornato costantemente a periodi temporali non inferiori all'anno, in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

Il programma di sviluppo può essere riformulato all'inizio di ogni legislatura, in conformità con le disposizioni contenute nel successivo art. 10.

Art. 9.

Efficacia e vincolatività del programma

Il programma di sviluppo provinciale ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della provincia, degli enti ed aziende da essa dipendenti, per i programmi di sviluppo comprensoriale, per gli enti locali per le materie ad essi delegate dalla provincia e per gli enti e istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della provincia.

In particolare, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale individuati dal programma di sviluppo, costituiscono riferimento per varianti e per la revisione del piano urbanistico provinciale. Qualora il programma di sviluppo lo preveda espressamente, la revisione del piano urbanistico provinciale potrà avvenire anche prima del periodo decennale stabilito dall'ordinamento urbanistico provinciale.

Il programma provinciale di sviluppo, oltre che per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della provincia, costituisce il quadro di riferimento anche per le attività proprie degli enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e per indirizzare e coordinare l'attività economica privata a fini sociali.

Gli enti e istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della provincia trasmettono annualmente alla giunta provinciale i propri programmi di attività.

Le società a prevalente partecipazione provinciale trasmetteranno alla giunta provinciale i propri programmi di attività secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e con periodicità da stabilirsi sulla base di specifici accordi.

Art. 10.

Procedure di formazione del programma

La giunta provinciale predispone il programma di sviluppo provinciale, sulla base di uno schema elaborato dalle competenti strutture provinciali.

Lo schema di programma è approvato dalla giunta provinciale, udito il parere del comitato per la programmazione di cui al successivo art. 16. Dell'approvazione viene dato avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Lo schema è depositato in copia presso la provincia, i comprensori ed i comuni per la libera consultazione per trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso ed è inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il commissario del Governo.

Sullo schema di programma e sugli atti dello stesso la giunta provinciale avrà un confronto diretto con le organizzazioni sindacali e con le associazioni provinciali deli operatori economici.

Nei trenta giorni successivi al deposito di cui al terzo comma i comprensori ed i comuni formulano le proprie osservazioni intese a migliorare le previsioni programmate. Nel medesimo termine gli altri enti e aziende pubbliche, le formazioni comunitarie e gli altri interessati possono far pervenire alla giunta provinciale le proprie osservazioni scritte e motivate. Tali osservazioni sono raccolte in apposito fascicolo ed inviate al consiglio provinciale in allegato allo schema definitivo.

La giunta provinciale, su parere del comitato per la programmazione, elabora lo schema definitivo del programma tenendo conto anche delle osservazioni pervenute e promuove presso il consiglio provinciale il provvedimento legislativo di approvazione del programma stesso.

Art. 11.

Programmi di sviluppo comprensoriale

Nell'ambito delle previsioni del programma di sviluppo provinciale i comprensori programmano lo sviluppo sociale ed economico del rispettivo territorio mediante i programmi di sviluppo comprensoriale, secondo le modalità previste dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, modificate come al successivo art. 13, e secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

In ogni caso, al fine di favorire un confronto sostanziale sulle scelte operate, prima dell'accertamento formale di conformità dei programmi di sviluppo comprensoriale a quello provinciale, la giunta provinciale inviterà i competenti rappresentanti della giunta comprensoriale ad una verifica congiunta di tale conformità.

Le finalità di sviluppo economico-sociale e territoriale individuate dai programmi comprensoriali costituiscono riferimento per la formazione, le varianti e la revisione del rispettivo piano urbanistico.

Art. 12.

Progetti d'intervento comprensoriale

I programmi di sviluppo comprensoriale sono attuati dai comprensori normalmente mediante progetti di dimensione comprensoriale, sostitutivi del programma annuale di intervento di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

Si applicano ai progetti stessi le procedure e gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della citata legge provinciale n. 62.

Art. 13.
Modifiche alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62

Oltre a quanto stabilito dal precedente art. 12, le disposizioni della presente legge modificano, ferme restando le previsioni compatibili, le norme inerenti i piani generali di sviluppo dei comprensori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

I comprensori provvedono ad adeguare i propri statuti alle previsioni della presente legge.

Titolo III
VERIFICHE ED ORGANI

Art. 14.
Rapporti annuali

La giunta provinciale, in sede di presentazione del rendiconto generale, a termini dell'art. 77 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, presenta al consiglio provinciale, con riferimento al corrispondente anno di efficacia temporale del programma di sviluppo provinciale, anche tenendo conto delle risultanze della conferenza di cui all'art. 15:

a) un rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della provincia;

b) un rapporto sullo stato di attuazione del programma provinciale di sviluppo e dei progetti, quantificando, ove possibile, le risultanze mediante indicatori fisici.

Le risultanze della conferenza e dei rapporti previsti dal precedente comma costituiscono la base per gli eventuali aggiornamenti di cui al secondo comma del precedente art. 8.

Anche i comprensori procedono alla verifica annuale dei rispettivi programmi di sviluppo comprensoriale sulla base dei rispettivi statuti in modo che sia assicurata un'ampia partecipazione dei comuni e delle espressioni rappresentative operanti nel territorio e ne comunicano i risultati alla giunta provinciale.

Art. 15.
Conferenza provinciale per lo sviluppo economico e sociale

Annualmente, allo scopo di procedere alla verifica dei risultati dall'attività di attuazione della programmazione e di evidenziare le eventuali necessità di aggiornamento, è convocata dal presidente della giunta provinciale la conferenza provinciale per la programmazione dello sviluppo economico e sociale.

La conferenza è presieduta dal presidente della giunta provinciale. I suoi lavori sono introdotti da una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.

Alla conferenza partecipano:

i componenti della giunta provinciale;

un rappresentante per ogni forza politica presente in consiglio provinciale;

i presidenti dei comprensori;

i sindaci dei comuni della provincia;

un rappresentante delle minoranze consiliari dei comprensori e dei comuni.

Hanno diritto di intervenire alla conferenza i legali rappresentanti degli enti, aziende e formazioni comunitarie di cui al precedente art. 10. A tal fine i soggetti indicati nel presente comma inviano ogni anno, entro quindici giorni dalla data di convocazione della conferenza, al presidente della giunta provinciale apposita comunicazione contenente l'indicazione della persona designata per partecipare alla conferenza stessa. Alla prima comunicazione vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto.

Le risultanze della conferenza sono raccolte in apposito fascicolo.

Art. 16.
Comitato per la programmazione

Presso la presidenza della giunta provinciale è costituito il comitato per la programmazione nominato dalla giunta stessa. Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Spetta al comitato elaborare, sulla base degli indirizzi forniti dalla giunta provinciale, le linee di ricerca, d'indagine e d'impostazione del programma di sviluppo provinciale, fornire pareri previsti dalla presente legge, rendere i pareri eventualmente richiesti dalla giunta provinciale o dai comprensori e formulare gli atti consultivi circa la congruità degli atti di programmazione comprensoriale prima dell'approvazione degli stessi.

Esso è composto:

1) da un componente la giunta provinciale con funzioni di presidente;

2) da otto esperti in discipline attinenti la programmazione dei quali almeno due esperti in materia di pianificazione territoriale, designati dalla giunta provinciale;

3) da quattro esperti nelle discipline di cui al precedente n. 2), di cui tre designati dalle minoranze del consiglio provinciale ed uno dal coordinamento provinciale imprenditori.

Funge da segretario del comitato un funzionario provinciale designato dal presidente della giunta provinciale.

Alle sedute del comitato partecipano, con voto consultivo, i direttori generali della provincia.

Ai componenti il comitato spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Per il funzionamento del comitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni inerenti il funzionamento degli organi collegiali della provincia.

Art. 17.
Strutture funzionali

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale provvede a raggruppare gli affari ripartiti fra gli assessori ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in settori organici di intervento (dipartimenti) affidati alla sovraintendenza collegiale di un gruppo di assessori.

Spettano alla determinazione collegiale degli assessori del dipartimento, per le materie attribuite allo stesso:

la formulazione delle linee del programma di sviluppo provinciale;

la elaborazione di proposte ai fini della iniziativa legislativa e regolamentare della giunta provinciale;

la formulazione dei progetti di rispettiva competenza;

la predisposizione delle proposte per il bilancio;

i collegamenti con gli enti locali territoriali e le articolazioni della società civile, nonché con le amministrazioni dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali.

Art. 18.
Direzioni generali

Salvo quanto potrà essere disposto in sede di ristrutturazione degli uffici del personale della provincia, a tutti i funzionari con qualifica di direttore generale si applica il disposto dell'art. 28 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 19.
Ufficio per la programmazione

Con provvedimento della giunta provinciale è costituito l'ufficio per la programmazione con compiti istruttori, di studio e di ricerca per la formazione degli atti di programmazione, di controllo dell'attuazione del programma di sviluppo provinciale, nonché di collaborazione con gli uffici incaricati della programmazione finanziaria e territoriale.

In particolare, al predetto ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) la preparazione degli atti del programma di sviluppo provinciale e della sua verifica;

b) la verifica della corrispondenza delle proposte di legge provinciale agli obiettivi ed ai contenuti del programma nonché ai progetti di cui si compone lo stesso;

c) la verifica della corrispondenza dei progetti operativi di cui all'art. 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, alle indicazioni relative ai progetti di cui alla lettera *g)* del precedente art. 7;

d) la predisposizione e l'aggiornamento della raccolta dei dati socio-economici e territoriali inerenti la preparazione degli atti del programma e la sua verifica, in collaborazione con gli uffici provinciali competenti;

e) l'esame, ai fini della conformità, dei programmi di sviluppo comprensoriale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Coordinamento

I piani ed i programmi pluriennali, previsti da leggi della provincia o da leggi dello Stato ma la cui formazione ed attuazione sia demandata alla provincia stessa, devono essere conformati alle previsioni della presente legge modificando, ove occorra, le relative normative provinciali.

Art. 21.

Adeguamenti

Ogni qualvolta leggi vigenti della provincia contengano espressioni quali « piano economico della provincia » ovvero « programma economico-sociale provinciale » e simili, queste vanno intese a tutti gli effetti di legge come « programma di sviluppo provinciale ».

Art. 22.

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggiore onere di L 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i « servizi generali » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

All'onere valutato nell'importo di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 23.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 10.000.000	L. 5.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 10.000.000	L. 5.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 22 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 agosto 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1980, n. 26.

Modifica alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, concernente norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 7:

L'ottavo comma dopo la parola « paesaggio » è così sostituito: « e il parere della C.U.P. richiesti dall'art. 8 della legge provinciale sopra citata ».

Il nono comma è soppresso.

Art. 8:

Il secondo comma è così sostituito:

« Nelle aree che il piano generale abbia delimitato prevedendo per esse la formazione di un piano per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia abitativa, e sino all'approvazione di quest'ultimo, sono consentite oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazioni di volumi. ».

Art. 9:

L'ultimo comma è così sostituito:

« Nelle aree in cui il piano generale prevede la formazione di comparti, sino alla approvazione del relativo piano esecutivo sono consentite, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazione di volumi. ».

Art. 11:

Il primo comma è così sostituito:

« La commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici è costituita da una sezione della C.U.P. ».

Il terzo comma è sostituito dai seguenti due comma:

« La commissione è formata dai componenti di cui ai numeri 1, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 16 e 19 del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, nonché da un cultore di storia, usi e costumi del Trentino e da un esperto in materia di pianificazione degli insediamenti storici, oltreché dal capo servizio tecnico dell'I.T.E.A.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di vicepresidente sono esercitate dal dirigente dei servizi dell'urbanistica. ».

I comma quarto, quinto, sesto, settimo e nono sono soppressi.

Art. 13:

Al sesto comma dopo le parole « anche prima » sono inserite le seguenti: « limitatamente al consolidamento ed al restauro, » e le parole « ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal successivo art. 22 » sono abrogate.

Al settimo comma la parola « comune » è sostituita dalla seguente: « comprensorio ».

Dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia i comprensori potranno chiedere che l'erogazione delle somme corrispondenti ai contributi concessi dai comprensori medesimi in conto interessi, venga disposta dalla provincia direttamente agli istituti mutuanti, sulla base di elenchi nominativi annuali, firmati dal presidente e dal segretario, contenenti gli estremi relativi all'istituto mutuante, al mutuo, al beneficiario, alla deliberazione di concessione del contributo, nonché all'importo della rata del contributo stesso. In tale caso, i comprensori provvedono a contabilizzare sul competente capitolo di spesa l'importo complessivo risultante dai predetti elenchi, mediante emissione di mandati di pagamento quietanzati da reversale di incasso, di pari importo, sul capitolo di entrata relativo all'assegnazione di cui al comma precedente. ».

Art. 14:

Ai punti 1) e 2) dopo le parole «occupate» vengono aggiunte le seguenti: «o da occuparsi».

Art. 17:

Al quarto comma dopo le parole «per qualsiasi motivo» sono aggiunte le seguenti: «non si verifichi o».

Art. 18:

Il primo comma è così sostituito:

«L'accertamento del possesso dei requisiti ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, della cessione in locazione contemplata dagli articoli 14, n. 3), e 17, nonché della determinazione del canone di cui all'art. 16, secondo comma, viene effettuato dalle commissioni previste dal l'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62».

Art. 19:

Il secondo comma è così sostituito:

«I relativi alloggi e locali saranno assegnati in locazione direttamente dall'I.T.E.A., per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di riutilizzo, prioritariamente a coloro che a qualsiasi titolo occupavano edifici espropriati a norma della presente legge nonché, qualora la natura e l'entità dei lavori di riutilizzo renda necessario il temporaneo abbandono dell'alloggio, anche ai nuclei familiari dei beneficiari, diretti o indiretti, dei contributi previsti dall'art. 14. Per quanto attiene il canone di locazione, si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 16.».

Art. 21:

Viene aggiunto il seguente comma:

«L'immobile a destinazione residenziale espropriato verrà gestito dall'I.T.E.A. ed i relativi alloggi saranno assegnati esclusivamente in locazione semplice.».

Art. 22:

La rubrica è così sostituita:

«*Perimetrazione degli insediamenti storici.*».

Il primo comma e le parole «A tal fine», del secondo comma, sono soppressi.

Art. 23:

L'art. 23 è così sostituito:

«Sino a quando non è approvato il piano generale di cui all'art. 4, nell'ambito degli insediamenti storici individuati a sensi del precedente art. 22 possono essere concessi dal comprensorio, per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo, interventi finanziari nelle misure e con le modalità previste dai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.

Per gli interventi di cui al primo comma, il cui ammontare complessivo ammesso superi l'importo di L. 10.000.000, si applicano i divieti, le limitazioni e le sanzioni previste dagli articoli 17 e 18.

L'assegnazione ai comprensori delle somme da utilizzare a sensi del presente articolo sarà effettuata a termini dell'art. 13.

Agli effetti di quanto previsto dalla presente legge si considerano opere di restauro e risanamento conservativo quelle che tendono a ripristinare e ad adeguare all'uso moderno l'intero organismo degli edifici, ricostruendo parti alterate, eliminando aggiunte degradanti, e migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche. Gli edifici restaurati non possono ricevere una destinazione d'uso diversa a quella attuale o d'origine, a meno che non vengano destinati a residenza ovvero ad uso pubblico, quali quello sanitario, culturale, ricreativo o scolastico, e sociale in genere.

Si considerano opere di manutenzione straordinaria quelle che tendono a riparare o sostituire singole parti dell'edificio, senza alterarne sostanzialmente la configurazione; in caso di crolli parziali delle strutture, ne è consentito il ripristino nelle forme originarie.

Si considerano opere di manutenzione ordinaria quelle che tendono a rinnovare periodicamente le rifiniture dell'edificio.».

Art. 24:

L'art. 24 è così sostituito:

«*Disposizione transitoria.*

Nella prima applicazione della presente legge, i piani a fini speciali di cui al secondo comma dell'art. 8 potranno essere formati su aree delimitate — dopo una sommaria analisi del centro storico — dai consigli dei comuni elencati al secondo comma dell'art. 3. L'entità delle aree e degli edifici esistenti dovranno essere dimensionate per far fronte alle più urgenti necessità, ivi comprese quelle per alloggi parcheggio.».

Art. 2.

La giunta provinciale provvederà ad effettuare l'integrazione della composizione della C.U.P., sezione per la tutela degli insediamenti storici, conformemente all'art. 11 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, così come modificato dalla presente legge.

I nuovi componenti cesseranno dalla loro funzione al compimento del triennio di durata della commissione urbanistica provinciale attualmente in carica.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 agosto 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8521)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803130)